

Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G01693 del 13/02/2018

Proposta n. 1030 del 23/01/2018

Oggetto:

Installazione Società Gabriele Group S.r.l., sita nel Comune di Patrica (FR), strada ASI, 4/D – Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Autorizzazione Integrata, ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., all'AIA rilasciata con Determinazione n. B2866 del 30 giugno 2009 e ss.mm.ii.

OGGETTO: Installazione Società Gabriele Group S.r.l., sita nel Comune di Patrica (FR), strada ASI, 4/D – Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale Autorizzazione Integrata, ai sensi dell’art. 29-octies del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., all’AIA rilasciata con Determinazione n. B2866 del 30 giugno 2009 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E RIFIUTI**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell’allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all’Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 - Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis, che ha abrogato e sostituito il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, come modificata dalla DGR n. 5 del 17.01.2017, avente per oggetto “DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 – Aggiornamento Documento tecnico “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti””;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01;

VISTO il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;

VISTA la Normativa:

▪ **di fonte nazionale:**

Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”	D. lgs. 13-01-2003, n.36 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.
Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A	DM Economia/fin. 24-04-2008
Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8 -bis.	DECRETO 6 marzo 2017, n. 58
- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005.	D.M. 27-09-2010

▪ **di fonte regionale:**

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18-01-2012
Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005
D. lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.lgs 152/99	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	DGR n. 363 del 15-05-2009
D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale.	DGR n. 865 del 09-12-2014
Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.lgs 59/05	DGR n.35 del 21-01-2010
Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti	DGR n.548 del 05/08/2014

volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”

PREMESSO CHE:

- la Società GABRIELE GROUP S.r.l. (di seguito Società) gestisce l’installazione (categorie IPPC 5.1 e 5.3) per l’eliminazione o il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Patrica (FR), strada ASI, 4/D, per effetto della Determinazione di voltura n. G16099 del 12.11.2014 della Determinazione Autorizzativa A.I.A. n. B2866 del 30.06.2009 e ss.mm.ii, rilasciata alla Società individuale Giancarlo Gabriele;
- ARPA Lazio Sezione di Frosinone, ha trasmesso agli uffici regionali una nota prot. n. 00103105 del 29.12.2015, ai sensi dell’art. 244, c. 1 del D.lgs 152/2006 e smi, al fine dell’avvio della procedura prevista dalla Parte IV Titolo V del D.lgs 152/2006 e s.m.i., in relazione ai risultati degli autocontrolli effettuati dalla Società nel corso dell’anno 2014, secondo le frequenze e le modalità stabilite nel PMeC allegato all’AIA, ai sensi del comma 2 dell’art-29-decies del D.lgs.152/06 e smi, comunicati con nota della stessa Società, prot. n. 8006 del 30/01/2015;
- nella nota di cui al punto precedente, relativamente al monitoraggio delle acque sotterranee, è stato evidenziato che alcuni valori riportati nei certificati analitici risultano superiori ai limiti delle CSC di cui alla tabella 2 dell’allegato 5 al titolo V alla parte IV D. Lgs. 152/2006;
- con nota prot. n. 0003924 del 19.01.2016, nel trasmettere una circostanziata Relazione Tecnica contenente gli esiti delle verifiche effettuate sui suddetti autocontrolli da parte dei tecnici di ARPA Lazio Sezione di Frosinone, ARPA Lazio Direzione Centrale, ha comunicato di avere redatto verbale di accertamento di violazione sanzionato in via amministrativa, in base all’art. 29-quattordecies, comma 2, del D. Lgs. 152/06 s.m.i., che è stato trasmesso al legale rappresentante della Società, alla Regione Lazio e al Comune di Patrica, delegato dalla Regione Lazio, in forza dell’art. 2 della LR. n. 30 del 05/07/1994;
- nella nota di cui al punto precedente, in particolare, è stato segnalato quanto segue:
 - presenza di una serie di difformità sulle modalità di autocontrollo effettuate dalla Società, rispetto a quelle indicate nel PMeC, con riferimento al consumo delle materie prime e ausiliarie, consumo risorse idriche, consumo energia, consumo combustibili, emissioni in acqua, acque sotterranee, emissioni sonore, emissioni in atmosfera;
 - la Società non ha ottemperato a quanto stabilito nella determinazione AIA, relativamente ai versamenti annuali delle tariffe previste per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, ai sensi del comma 1, lettera b) dell’art. 6 del Decr. Intermin. 24 aprile 2008;
 - violazioni della frequenza sull’autocontrollo prevista nella tabella C5 del PdMeC, relativamente all’anno 2013;
- sulla base delle criticità evidenziate da ARPA Lazio nelle due note sopra citate, pur tenendo conto delle valutazioni al riguardo espresse dalla Società con successive note n. 04/2016 e n. 05/2016, acquisite al protocollo regionale rispettivamente al n. 99574/16 e n. 99580/16 del 24.02.2016, la Regione Lazio ha ritenuto necessario dovere procedere ad un riesame dell’AIA, in modo di dirimere tutte le contraddizioni segnalate sulle modalità di autocontrollo effettuate, rispetto a quelle riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all’AIA e nell’Allegato Tecnico, consentendo ad ARPA Lazio di disporre di elementi certi per rendere efficaci i controlli a cui la stessa è deputata;
- la Regione Lazio, per le finalità di cui al punto precedente, con nota GR/25/207936 del 21.04.2016, ha comunicato l’avvio del procedimento di riesame, ai sensi dell’art. 29 octies del D.lgs 152/2006 e

s.m.i., a cui ha seguito la Conferenza di Servizi indetta ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 quater, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; si sono svolte due sedute nelle date del 07.09.2016 e del 28.04.2017, nel corso delle quali sono stati esaminati gli atti tecnico-progettuali iniziali e quelli successivi di integrazione, presentati dalla Società sulla base di specifiche richieste di ARPA Lazio avanzate con successive note;

- nelle more dello svolgimento della Conferenza dei Servizi, in relazione ai controlli effettuati dal Consorzio ASI di Frosinone nello scarico della Società prima dell'immissione nella fognatura Consortile, da cui risultava la presenza di un analite con parametro superiore ai limiti massimi consentiti, è stato svolto un sopralluogo presso l'installazione in data 20.01.2017, a cui, oltre all'Autorità Giudiziaria e alla Regione Lazio, hanno partecipato ARPA Lazio Sez. prov.le di Frosinone, Polizia Provinciale di Frosinone e la Società AeA S.r.l.; nel corso di tale sopralluogo sono emerse alcune difformità rispetto all'A.I.A., da cui è scaturita una Determinazione regionale n. G00541 del 23.01.2017, di diffida e contestuale sospensione dell'attività dell'impianto fino all'avvenuta messa in esercizio del campionatore automatico di cui al punto di campionamento autorizzato AL2. A seguito della messa in esercizio di tale campionatore, con Determinazione n. G03093 del 14.03.2017, è stata disposta la revoca della sospensione temporanea dell'attività;
- in relazione alla problematica di cui al punto precedente, al fine di definire il procedimento di revoca dell'autorizzazione allo scarico consortile avviato dal Consorzio ASI, quest'ultimo ha trasmesso alla Società diverse note, con allegate documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato, contenente prescrizioni riguardanti, in particolare, le modalità di esecuzione delle Analisi sui campioni da prelevare dal pozzetto fiscale SF1;
- con nota dell'ASI di Frosinone, acquisita al protocollo regionale al n. I.0574280.14-11-2017, è stata confermata a favore della Società la validità dell'autorizzazione consortile allo scarico prot. n. 5006 del 25/11/2014 e relativa voltura prot. n. 1786 del 27/04/2015, con le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni nei confronti della Società medesima, ad integrazione del rapporto contrattuale in essere con il Consorzio:
 1. mantenimento in perfetto esercizio del realizzato accesso diretto dall'esterno per il pozzetto fiscale SF1 attraverso la creazione di un cancello e recinzione con chiave a disposizione delle Pubbliche Autorità (almeno Consorzio ASI, ARPA, società conduttrice AeA S.r.l.). In alternativa, creazione di un secondo pozzetto fiscale esterno (SF 1 bis) dedicato ai prelievi in situazioni di emergenza, mentre l'attuale pozzetto SF1 resterebbe per i prelievi "ordinari" e per alloggiamento del campionatore automatico;
 2. mantenimento in perfetto esercizio dell'esistente campionatore automatico, previa idonea manutenzione dello stesso, con verifica almeno annuale, come da consortile prot. n. 5502 del 22/12/2014;
 3. obbligo di presidio dell'impianto da parte del personale della Gabriele Group o indicazione di personale reperibile con telefono cellulare da contattare, e arrivo sul posto in non più di 20 (venti) minuti, durante gli scarichi dell'impianto stesso per permettere l'accesso;
 4. installazione e messa in regolare esercizio delle sonde prescelte, come da ordinativo, per il controllo in continuo dello scarico con allarme da remoto in caso di anomalie, ad integrazione del sistema di controllo interno aziendale, entro il 15/12/2017, previa comunicazione scritta;

PRESO ATTO che la Società, così come previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 272 del 13 novembre 2014, ha presentato una Relazione Tecnica dal titolo "Attuazione della Procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. n. 272/2014 per la verifica dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento", nella quale, anche richiamando la Circolare del MATTM prot. 0012422/GSB del 17.06.2015, è stato dichiarato che la Società non è tenuta alla presentazione della Relazione di Riferimento,

come definita dall'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, e previsto dall'art. 29 ter, comma 1, lettera m del medesimo D.lgs;

EVIDENZIATO che l'installazione della Società, nella configurazione autorizzata ed attualmente operante, è composta dalle seguenti infrastrutture e impianti:

- *stazione di pesa;*
- *edificio uffici e servizi;*
- *piazzale di manovra*
- *1 punto di consegna rifiuti da trattare completo di sgrigliatura iniziale.*
- *impianto di depurazione biologica (08)*
- *2 unità di depurazione chimico-fisica (D9)*
- *2 filtropresse per i fanghi di depurazione*
- *cassoni scarrabili per il deposito temporaneo dei fanghi disidratati*
- *rete di raccolta acque meteoriche*
- *rete di scarico effluente depuratore biologico*
- *diverse aree di stoccaggio per rifiuti da conferire all'esterno e da trattare internamente.*

TENUTO CONTO che:

- con Determinazione n. G11597 del 16.08.2017 si è proceduto alla conclusione del procedimento amministrativo di riesame dell'autorizzazione di cui alla Determinazione A.I.A. n. B2859/2009 e ss.mm.ii.;
- con la citata Determinazione n. G11597 16/08/2017 è stato disposto che la Società prima del rilascio del provvedimento autorizzativo di riesame, procedesse ad aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo da inserire nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di riesame, a seguito delle prescrizioni della conferenza dei servizi e di quanto contenuto nella valutazione espressa da ARPA Lazio con nota n. 0052402 del 06.07.2017, acquisita al protocollo regionale al n. I.0345848.06-07-2017 e trasmessa alla Società stessa con nota prot. n.E.413278.09-08-2017;
- la Società con nota dell'11.08.2017, acquisita al protocollo regionale al n. I.0419713.14-08-2017, facendo seguito alla richiesta avanzata con la nota regionale di cui al punto precedente, ha fornito le risposte alle osservazioni fatte da ARPA Lazio sul PdMeC, con le precisazioni di seguito sintetizzate, confermando, di fatto, il PdMeC già trasmesso alla Regione insieme a tutta la documentazione, e facendo riferimento ai chiarimenti già forniti dalla Società nel corso della Conferenza dei Servizi, in risposta a specifiche richieste di ARPA Lazio espresse con nota n. 0087874 del 23-11-2016, prot. regionale n. I.0585987.23-11-2016;

RILEVATO che ARPA Lazio con la suddetta nota suddetta n. 0087874 del 23-11-2016, ha espresso la propria valutazione tecnica sulla documentazione presentata dalla Società, evidenziando in particolare la presenza di carenze informative in essa contenute, che non consente all'Agenzia medesima di esprimere un parere esaustivo e compiuto sul Piano di Monitoraggio e Controllo, nonché di valutare la coerenza della gestione di ciascun comparto ambientale con le previsioni normative, come di seguito riassunto:

RIFIUTI

- Nello Schema a blocchi (A.25) del processo produttivo per ciascun blocco non sono stati riportati e quantificati, con relative portate, temperature e composizioni, tutti i flussi in entrata ed in uscita: flussi di processo, ausiliari (additivi, catalizzatori etc.), utilities (combustibili, fluidi termovettori etc.), emissioni in aria, scarichi idrici, rifiuti prodotti con relativo codice CER;
- la relazione tecnica dei processi produttivi (Allegato B.18) non contiene tutti i dati e le informazioni

per descrivere il funzionamento dei processi stessi, nelle varie fasi e condizioni di funzionamento, con indicazione dei flussi di materia in entrata e in uscita, tipologia di sostanze inquinanti ecc.; nella relazione tecnica, inoltre, non sono state riportate le tipologie di rifiuto prodotte dall'installazione né in via generale né tantomeno per ogni singola lavorazione che ha generato ciascun rifiuto;

- le informazioni di cui ai punti precedenti sono essenziali ai fini della verifica della corretta attribuzione dei codici CER ai rifiuti prodotti e alla conseguente relativa gestione, condizionando la possibilità di esprimere un parere compiuto ed esauritivo sul Piano di Monitoraggio e Controllo inerente il comparto dei rifiuti;
- nella scheda B.22 (Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti) non sono state fornite le coordinate geografiche delle aree per lo stoccaggio e il deposito temporaneo, nonché indicazioni utili relative ai sistemi di protezione (impermeabilizzazione, copertura, vasche di stoccaggio, etc.) delle aree destinate alle operazioni di deposito temporaneo e le coordinate geografiche del baricentro di tali aree;
- in relazione alla scheda B.12 (Aree di stoccaggio rifiuti) non sono state fornite informazioni circa la capacità di stoccaggio complessiva (mc), di ogni unità di stoccaggio per le diverse tipologie di rifiuti, nonché le "capacità di stoccaggio".

ACQUE SOTTERRANEE

- Con riferimento al comparto acque sotterranee, nel ribadire quanto espresso nelle premesse relativamente al superamento dei limiti delle CSC di cui alla tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i. riguardo il parametro Cromo, è stato evidenziato che non risulta essere stata ancora effettuata la caratterizzazione del sito; tale carenza non favorisce la possibilità di esprimere una valutazione compiuta ed esauritiva in merito alle Tabelle CI5, CI6, C17 e C18 del PMeC, essendo la caratterizzazione un elemento imprescindibile per una corretta valutazione della proposta di monitoraggio delle acque sotterranee.

EMISSIONI IN ACQUA

- In relazione alla gestione delle acque reflue per lo schema a blocchi (A.25) e a quanto indicato nella relazione tecnica B18, è stato fatto riferimento a quanto sopra evidenziato per i rifiuti, mentre, con riferimento all'Allegato B.21 "planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica", è stato rilevato che in esso non sono state indicate le indicazioni necessarie relative alle reti fognarie, alla localizzazione dei pozzetti per l'ispezione fiscale, e che non sono state riportate le denominazioni di ciascuno dei piezometri della rete piezometrica;
- nella relazione tecnica B.18 non sono state riportate informazioni in merito alla gestione delle acque meteoriche (non inquinate e potenzialmente inquinate) che sarebbero necessarie a valutare la corretta gestione ed il monitoraggio delle medesime acque, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 24 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio adottato con DGR 266/2006 e approvato con DCR 42/2007.

CONSUMI

- Nella planimetria relativa all'approvvigionamento e distribuzione idrica, Tav. B19, non sono state indicate le coordinate geografiche dei punti di approvvigionamento dell'installazione, mentre ad essi nella Scheda B, sezione B2, è stato attribuito un numero progressivo da utilizzare come riferimento; inoltre, non sono state indicate le reti di distribuzione principali dell'impianto (acqua ad uso idropotabile, acque ottenute mediante tecniche, etc.), ma solo quella relativa alla rete delle acque ad uso industriale. Inoltre, non risulta essere stata compilata la colonna relativa alla "quantità" nella

Tabella C2 (consumo risorse idriche) del PMeC, mentre nelle Tabelle CI (materie prime), C3 (consumo di energia) e C4 (consumo di combustibili) del PMeC, non risultano essere state compilate le rispettive colonne relative alla “quantità”.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Con riferimento alla gestione delle emissioni in atmosfera è stato evidenziato che nell’impianto non è presente il convogliamento delle emissioni in atmosfera prodotte dalle varie sezioni di trattamento dell’impianto, come dichiarato nella stessa relazione tecnica (Allegato B. 18).
- nella scheda B sono state compilate soltanto le schede B.7.1 “Emissioni in atmosfera di tipo non convogliato” (parte storica) e B. 7.2 “Emissioni in atmosfera di tipo non convogliato” (capacità produttiva), nelle quali sono state indicate le sorgenti di emissioni diffuse;
- nelle suddette tabelle sono stati altresì indicati come inquinanti emessi: Polveri totali, Ammoniaca, Idrogeno solforato, Mercaptani (come H₂S), SOV (come C) e le concentrazioni medie di SOV, H₂S e NH₃, mentre non è chiaro quali siano i sistemi di contenimento/mitigazione adottati, essendo stati indicati “Cartuccia carboni attivi, cilindro idrofobico attivati, cilindro idrofobico impregnato Zn”;
- nella tabella C.7 del PMeC, così come nel PMeC (Determinazione n. BOI395/2013) sono state riportate le emissioni diffuse da vasche di trattamento reflui, e come modalità di prevenzione delle stesse è stata indicata la verifica periodica delle sostanze aerodisperse in prossimità delle vasche;
- con riferimento alla Relazione tecnica B.18 è stato evidenziato che a pag. 16 è stato dichiarato che *“in caso di ricevimento di liquidi da trattare contenuti in singole confezioni ritirate dal commercio (bottiglie di vetro, plastica, lattine e simili), questa specifica tipologia di lotto subisce un pretrattamento che consiste nel passaggio delle confezioni in un piccolo trituratore applicabile direttamente su cassone. In questo modo si libera il liquido contenuto nelle piccole bottiglie, lattine e simili e si separa la parte solida da smaltire all’esterno come ferro, plastica o alluminio.* Al riguardo, evidenziato che tale fase di trattamento non è comparsa nello schema a blocchi tra le operazioni effettuate sui rifiuti in ingresso all’impianto, è stato rilevato che non risulta adeguatamente descritta l’operazione di trattamento eseguita con il trituratore indicato, né sono state adeguatamente descritte le possibili emissioni generate dal trattamento stesso;
- con riferimento allo studio di impatto presentato nell’Allegato B26, ritenuto il metodo proposto per valutare l’impatto delle emissioni diffuse e odorigene nel territorio limitrofo e circostante, basato sull’uso dei fattori di diluizione, troppo semplificato e non basato sulla meteorologia e orografia del luogo, mentre, al contrario, ha un peso rilevante nella dispersione degli inquinanti. Al riguardo, l’ARPA, oltre argomentare in maniera puntuale l’argomento, consiglia l’impiego di alcuni modelli di dispersione completi di input meteo e cartografico;
- fermo restando quanto sopra evidenziato e considerando che la normativa vigente non prevede per la tipologia di emissioni in questione dei limiti di accettabilità in aria ambiente, è stato ritenuto che lo studio condotto dal Gestore non possa essere utilizzato quale strumento per stabilire la significatività delle emissioni e quindi per escludere la necessità di prevederne il convogliamento. Al riguardo, è stato fatto riferimento alle Linee Guida nazionali sugli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi, e a quanto previsto per il controllo delle emissioni, tra le Migliori Tecniche Disponibili, ritenendo necessario il convogliamento e il trattamento delle emissioni prodotte prima della loro immissione diretta in atmosfera, almeno per le principali fonti di emissioni gassose, individuate dalle citate Linee Guida;
- la Società è stata richiamata ad adottare le misure indicate nella parte I dell’Allegato V alla parte

quinta del D.lgs. 152/2006, in relazione alle operazioni di manipolazione, trasporto, carico e scarico di materiale polverulento (ad esempio durante la preparazione e il dosaggio dei reattivi chimici impiegati nel trattamento dei rifiuti liquidi);

- è stato ritenuto di approfondire lo studio delle emissioni di inquinanti convogliate e diffuse provenienti dall'impianto, anche sulla base del contributo all'inquinamento dell'aria dei mezzi di trasporto in ingresso ed in uscita dal sito, tenendo conto della procedura tecnica n. 2 dell'allegato 2 di cui all'art. 10 delle Norme di Attuazione del Piano di Risanamento per la Qualità dell'Aria, in modo da evitare che le emissioni non concorrano ad incrementare significativamente i livelli di concentrazione degli inquinanti nel territorio e comunque non conducano ad uno stato di qualità dell'aria prossimo o eccedente i limiti di legge e non vanifichino le azioni di risanamento stabilite dal suddetto piano.

EMISSIONI SONORE

- Sulla base di quanto rappresentato nella "Relazione tecnica di verifica impatto acustico", in merito al rumore generato dall'installazione in oggetto, si possono desumere tutte le informazioni sulla valutazione di impatto acustico e non si riscontrano criticità.

PROTOCOLLO DI MISCELAZIONE IN DEROGA

- In particolare, è stato evidenziato:
 - l'impossibilità di potere esprimere una valutazione compiuta ed esaustiva inerente il monitoraggio e controllo, in mancanza per ciascun gruppo di miscelazione, delle informazioni relative:
 - alle caratteristiche specifiche (quantità, classi, di pericolosità HP, tipologie e concentrazioni di sostanze pericolose, ect.);
 - alle tipologie di trattamento messe in atto in funzione delle predette caratteristiche specifiche ed i relativi risultati attesi;
 - che la mancanza delle informazioni di cui al punto precedente, così come previsto al punto 7) del paragrafo "E.5.1 Migliori tecniche e tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi" delle MTD di settore, sono necessarie per la redazione di un adeguato piano di monitoraggio finalizzato a definire prioritariamente:
 - a. *i parametri da misurare;*
 - b. *la frequenza ed i tempi di campionamento;*
 - c. *i punti di prelievo dei campioni su cui effettuare le misurazioni, tenendo conto dei costi analitici (reagenti e strutture) e dei tempi di esecuzione;*
 - d. *le modalità di campionamento (campionamento istantaneo, composito, medio ponderato, manuale, automatico);*
 - e. *la scelta delle metodologie analitiche;*
 - che le informazioni di cui al punto precedente, da inserire nel PdMeC, si rendono necessarie per dimostrare, sia l'efficacia dei trattamenti proposti che il contenimento dei livelli di emissione nelle diverse matrici ambientali, e quindi dei risultati attesi da ciascun trattamento, anche in relazione alle finalità perseguite dalla miscelazione, in termini di benefici ambientali rispetto a quelli garantiti da una gestione senza miscelazione, coerentemente ai principi generali della normativa sull'Autorizzazione Integrata Ambientale;

RILEVATO che in risposta delle osservazioni di ARPA Lazio di cui al capoverso precedente, la Società, con successive note, ha precisato quanto segue:

RIFIUTI

- I dati e le informazioni richieste da ARPA Lazio, oltre che nella Relazione B18, esaminata dall'Agenzia, e nelle allegate planimetrie, sono contenute nell'allegato B27, redatto dopo la prima fase

del collaudo funzionale, sulla base della raccolta di dati reali e caratterizzanti il funzionamento dell'impianto;

- la scheda B12 è stata compilata facendo riferimento alla tipologia di rifiuto piuttosto che al singolo CER, le cui informazioni, invece, sono disponibili nella scheda B "Rifiuti", riscontrando nel dettaglio le seguenti informazioni:
 - Layout impiantistico (stato di fatto impiantistico a maggio 2016)
 - Schema funzionale riportanti tutte le singole apparecchiature (principali, ausiliarie etc...)
 - Descrizione tecnica e dimensionale di tutte le unità di trattamento
 - Report fotografico
 - Riepilogo dettagliato di tutti i rifiuti accettati e trattati in impianto durante il periodo di osservazione;
 - Copia conforme di tutte indagini analitiche fatte in ingresso in uscita e tra i diversi settori di trattamento;
 - Specifica analisi dei dati analitici effettuata dai tecnici che hanno elaborato il documento, finalizzata a verificare il corretto funzionamento dell'impianto chimico fisico e biologico;
 - Specifica analisi dei dati analitici effettuata dai tecnici che hanno elaborato il documento, finalizzata a verificare la corretta gestione dell'impianto soprattutto in funzione dei limiti tecnologici dello stesso.
- relativamente agli elaborati planimetrici riguardanti le aree di stoccaggio, si è fatto riferimento alla planimetria Tav. B22 (Appendice IV all'Allegato A al presente provvedimento), rappresentativa degli stoccaggi fissi, mentre per quanto riguarda le attrezzature mobili, sebbene posizionate all'interno delle aree, come rappresentato orientativamente, la loro esatta collocazione potrà essere suscettibile di cambiamenti nel corso dell'esercizio;
- in relazione alla scheda B12, in accordo a quanto osservato da ARPA Lazio, i quantitativi da considerare sono quelli riportati nella seguente tabella e non quelli indicati nella scheda stessa, nella quale, peraltro, non sono stati inseriti tutti i codici CER, giacché non previsto dalla modulistica che chiede solo la tipologia, e in quanto gli stessi sono contenuti nella scheda B Rifiuti:

- rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento	20 mc (n.1 cassone) Fanghi non pericolosi - AREA 1 20 mc (n.1 cassone) Sabbie - AREA 2
- rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento	60 mc (n.2 cassoni) Fanghi pericolosi - AREA 1
- rifiuti pericolosi destinati al recupero	3 mc (oli) - AREA 1
- rifiuti non pericolosi destinati al recupero	40 mc (carta, plastica, imballaggi e vetro) - 3 cassoni - AREA 1
- rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati al recupero interno:	180 mc (n.3 serbatoi)+180 mc (n.3 serbatoi) - AREA 3 e AREA 4

ACQUE SOTTERRANEE

- Nel ribadire che l'argomento è da tempo oggetto di confronto con gli Enti/Amministrazioni preposte, è stato evidenziato che il superamento delle concentrazioni di inquinanti previste dalla normativa e relative alle acque sotterranee può essere riferito sempre e soltanto a campioni prelevati a monte dell'impianto, a dimostrazione che nulla dipende dall'attività svolta nell'impianto e che tale circostanza è imputabile a cause esterne. E' stato precisato inoltre che il fondo naturale sul quale insiste l'impianto, è generalmente caratterizzato dalla presenza di metalli nella matrice suolo e acque sotterranee, così come già noto agli Enti che hanno ottenuto tutti i risultati derivati dalle indagini previste dal piano di caratterizzazione, eseguito nel corso del 2011, come peraltro è risultato da ulteriori campionamenti ed analisi effettuate anche in contraddittorio con il Consorzio ASI di Frosinone, i cui documenti sono agli atti della stessa Agenzia ARPA, oltre che della AG Polizia provinciale;
- è stato chiesto all'Autorità competente di tener conto di quanto già ampiamente e definitivamente espresso in merito all'argomento, come, peraltro, evidenziato anche nel corso della prima conferenza dei servizi.

EMISSIONI IN ACQUA

- In relazione alle acque meteoriche, come previsto dall'atto autorizzativo in essere e come imposto dagli Enti competenti nei precedenti iter, è stato ribadito che quelle di prima pioggia vengono gestite come rifiuto e rilanciate all'impianto di depurazione, più che adeguato al trattamento delle stesse in reazione alla qualità e alla quantità; la quantità massima che sarà trattata è ovviamente quella relativa ai primi 5 mm di pioggia insistenti sulle superfici dell'impianto ad ogni nuovo evento meteorico. Al fine di verificare la corretta gestione delle acque meteoriche, nel piano di monitoraggio e controllo è stato previsto il controllo delle acque di seconda pioggia (tabella C9_2 MN1), mentre per quelle di prima pioggia è stato effettuato il necessario controllo al fine di valutare la corretta attribuzione del CER 161002 (rifiuto previsto nella tabella dei rifiuti all'interno del PMeC). Tale scelta è stata motivata come segue: dalla superficie servita dalla rete di collettamento delle acque meteoriche, pari a circa 3.700 mq, si generano circa 18,5 mc di acque di prima pioggia, inferiore alla capacità della vasca, pari a 20 me lordi, considerando anche i volumi morti relativi al minimo sopra-battente necessario alla pompa di rilancio. Tale flusso, che viene rinviato all'impianto chimico-fisico e gestito come rifiuto, dipende, ovviamente, dalla piovosità e dovendo essere smaltito almeno in 48 ore, determina una portata media in ingresso di 0,4 mc/h (0,1 lt/sec) scarsamente rilevante, limitatamente al periodo di pioggia. Al fine di verificare la corretta gestione delle acque meteoriche, nel piano di monitoraggio e controllo è stato previsto il controllo delle acque di seconda pioggia (tabella C9_2 MN1), mentre per quelle di prima pioggia è stato previsto solo il necessario controllo al fine di valutare la corretta attribuzione del CER 161002 (rifiuto previsto nella tabella dei rifiuti all'interno del PMeC);
- la rappresentazione della rete fognante è stata riportata sulla Tavola B21, rev. 1, datata novembre 2017, dal titolo "Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica", costituente l'Appendice III all'Allegato A al presente provvedimento;

CONSUMI

- In prima istanza, è stato precisato che nel PMeC non sono stati riportati i quantitativi ma l'indicazione che il gestore inserirà anno per anno (ovvero i mc, le concentrazioni, i lt e ogni altro dato previsto), ritenendo che il PMeC non sia limitante nei dati ma nelle modalità e tipologia di esecuzione dei controlli;
- in relazione alle osservazioni sulla planimetria B19 (Appendice I al presente provvedimento), la Società con nota n. I.0620347.05-12-2017 e successiva nota PEC n. I.0621921.06-12-2017, ha trasmesso due copie di planimetrie dell'installazione, rispettivamente in formato cartaceo ed elettronico, aggiornate sulla base delle osservazioni di ARPA Lazio, come sopra riportate, indicando le coordinate geografiche dei punti di approvvigionamento dell'installazione inoltre, le reti di distribuzione principali dell'impianto (acqua ad uso idropotabile, acque ottenute mediante tecniche, etc.).

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- È stato precisato che si è provveduto ad eliminare la 'Cartuccia carboni attivi, cilindro idrofobico attivati, cilindro idrofobico impregnato Zn' riportata in corrispondenza della colonna 'sistemi di contenimento/ mitigazione', in quanto ascrivibile a dispositivi impiegati nel monitoraggio delle emissioni diffuse, mentre nel caso in esame non sono previste opere di contenimento/mitigazione delle emissioni diffuse, considerata la concentrazione delle sostanze chimiche interessate;
- è stato evidenziato che "il principale sistema di mitigazione delle emissioni diffuse è costituito da un ottimale funzionamento dell'impianto in conformità alle specifiche riportate nel documento di collaudo parte integrante dell'istanza di riesame";
- in merito alle emissioni legate all'utilizzo di un trituratore per lattine o bottiglie contenenti Rifiuti liquidi, è stato precisato:
 - con riferimento alle osservazioni sull'utilizzo del trituratore, che il processo riguarda partite in ingresso costituite da bottiglie e lattine scadute contenenti liquidi, di quantità medie annuali che

ammontano al massimo a 200/300 ton; tale fase è stata inserita nella nuova revisione dello schema a blocchi,

- per la natura dei rifiuti e le modalità di trattamento di cui al punto precedente, che il processo non è suscettibile di produrre polveri, o comunque è tale da generare emissioni in atmosfera del tutto trascurabili, trattandosi di operazione che avviene a temperatura ambiente, consistente nel taglio netto e grossolano di contenitori in vetro o in plastica, con il solo fine di estrarre il liquido contenuto internamente; inoltre, l'emissione delle polveri, semmai prodotte, verrebbe abbattuta, in considerazione della presenza della parte liquida;
 - anche ai fini della produzione delle emissioni odorigene, di potere presumere che l'operazione di cui ai due punti precedenti non possa generare un impatto odorigeno significativo o molesto, trattandosi di rifiuti liquidi costituiti da bevande;
 - in relazione alla modesta magnitudo delle concentrazioni che caratterizzano le sorgenti (come dimostrato con lo screening presentato), contrariamente a quanto proposto da ARPA Lazio, di ritenere non significativo l'approfondimento riguardante le considerazioni sullo studio presentato per valutare l'impatto delle emissioni diffuse e odorigene nel territorio limitrofo e circostante (Allegato B26), nonché il consiglio di utilizzare modelli di dispersione completi di input meteo. Inoltre, è stato specificato che il confronto con le soglie olfattive di odore effettuato per singolo composto, sebbene non completamente rappresentativo del disturbo derivante da esposizione ad una miscela di composti, è stato comunque utilizzato come indice di grandezza dell'effettivo e modesto impatto odorigeno derivante dall'impianto;
- in merito al problema del convogliamento e trattamento delle emissioni prodotte, prima delle loro immissione diretta in atmosfera, è stato precisato che:
 - i periodici monitoraggi effettuati dalla Società sono stati prescritti nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, proprio al fine di valutare la necessità di tale intervento;
 - con riferimento a quanto previsto nella Sezione B dell'A.I.A. n. B01395 del 09/04/2013, si rende opportuno provvedere alla progettazione e installazione di sistemi chiusi in depressione con convogliamento e trattamento delle emissioni, nel caso che i valori dei parametri relativi alle emissioni diffuse superassero le soglie di sicurezza stabilite; in merito, è stato specificato, inoltre, che la progettazione dei sistemi di abbattimento che si rendessero eventualmente necessari dipenderà dal tipo di parametro oggetto di criticità e dalla magnitudo del superamento;
 - in merito all'osservazione di ARPA Lazio circa i mancati riferimenti della Società alle Norme di attuazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria, la Società ha precisato che:
 - trattandosi del riesame di un impianto autorizzato e in esercizio da diversi anni, per il quale non sono previsti né incrementi nei trattamenti, né variazioni tecnologiche, è da ritenere che non sia opportuno considerare un incremento di contributo emissivo, in quanto le caratteristiche di fondo della qualità dell'aria con cui confrontarsi contengono già il contributo emissivo dell'impianto;
 - le emissioni diffuse che possono essere correlate con l'attività in oggetto (ammoniaca, idrogeno solforato, COV etc.) sono di entità talmente modesta da far ritenere di scarsa utilità un loro inserimento in un modello diffusivo. Il risultato che si otterrebbe sarebbe una stima sul territorio di piccole concentrazioni di una serie di composti che tra l'altro non sono tra quelli per cui la normativa sulla qualità dell'aria prevede limiti con cui confrontarsi;

PROTOCOLLO DI MISCELAZIONE IN DEROGA

- Nel rilevare la mancanza di giustificazioni specifiche per un possibile riesame dell'attività di miscelazione in deroga, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 7, D.lgs. n. 46 del 2014, è stato precisato quanto segue:
 - l'attività di miscelazione in deroga risulta essere già approvata con la vigente Determinazione AIA e la definizione della sua gestione è stata frutto di un confronto con l'ARPA Lazio nell'ambito di numerose conferenze di servizi;

- nell'Allegato D9 "Protocollo di Miscelazione", oltre a essere richiamato l'art.15 del D.lgs 205/2010, si è fatto espressamente cenno alle BAT, all'allegato E2 (compatibilità chimica), che, di fatto, corrisponde ad un allegato del protocollo di miscelazione adottato;
- nella procedura di miscelazione (allegato 1 al suddetto protocollo) sono state espressamente riportate informazioni relative alle responsabilità su cui ricadono le azioni di gestione della miscelazione in deroga, le modalità di esecuzione e di accettazione del carico all'impianto da miscelare, il controllo della documentazione, il campionamento e le metodologie analitiche utilizzate per fare le diverse prove prima di eseguire fattivamente la miscelazione; nel protocollo, inoltre, si è fatto riferimento al personale addetto al laboratorio, ai piani di campionamento, oltre che alle modalità operative della miscelazione.
- la pericolosità o meno dei vari gruppi di miscelazione è stata associata ai diversi CER riportati nell'allegato 2 del protocollo;
- l'impossibilità di definire preliminarmente la specifica classe di pericolosità, quantità e concentrazione degli inquinanti, prima dell'effettivo conferimento in impianto; al riguardo la Società rimanda a quanto espresso nelle osservazioni trattate nella tematica 'rifiuti';
- fermo restando che le quantità dei singoli rifiuti, pericolosi e non pericolosi, saranno assoggettate ai limiti generali imposti dall'Autorizzazione, allo stato non è possibile determinare a priori, né le quantità dei rifiuti da miscelare, dipendendo ciò dai conferimenti futuri, né le specifiche concentrazioni che potranno presentare i lotti di miscelazione;
- per quanto riguarda le classi di pericolo, i raggruppamenti sono stati proposti al fine di ottimizzare le operazioni di stoccaggio di rifiuti aventi caratteristiche chimico fisiche simili e compatibili; la determinazione di una specifica pericolosità delle miscele ottenute (sulla base della concentrazione di sostanze organiche o inorganiche pericolose, alcalinità, acidità etc...), derivante sicuramente dalle caratteristiche dei rifiuti prima della loro miscelazione, sarebbe significativa nel caso in cui tali miscele fossero destinate ad impianti terzi mediante trasporto e conferimento; nel caso in esame, la miscelazione verrà svolta al solo scopo di ottimizzare lo stoccaggio e per miscele che abbiano caratteristiche di idoneità chimico-fisica ai trattamenti che saranno svolti nell'impianto stesso e che avranno come finalità quella di abbattere gli inquinanti presenti, fino al raggiungimento dei limiti imposti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente;
- le caratteristiche di pericolosità che si potranno miscelare in deroga all'articolo 187 sono quelle indicate nel Regolamento UE 1357/2014, in quanto la Classe o le Classi di pericolo dei rifiuti che andranno potenzialmente a comporre la miscela saranno sicuramente individuate nell'ambito delle seguenti: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13, HP14;
- la miscelazione potrà avvenire, in condizioni di sicurezza, tra sostanze e materiali aventi stato fisico liquido-fangoso e analoghe caratteristiche chimico-fisiche. Tutte le caratteristiche di pericolo di tutti i rifiuti componenti la miscela dovranno essere compatibili con i successivi trattamenti a cui saranno destinati. Non sarà possibile rendere idoneo un rifiuto al destino finale per semplice diluizione dello stesso con altri rifiuti;
- la miscela conterrà tutte le caratteristiche di pericolo dei rifiuti che la compongono, con la sola esclusione della caratteristica HP4, in caso di presenza della caratteristica HP8 (le due caratteristiche non sono compatibili come da reg. UE 2014/1357). Miscele contenenti almeno un rifiuto pericoloso saranno classificate come pericolose;
- in funzione delle caratteristiche determinate potrà pianificarsi l'approccio da adottare per allontanare le sostanze pericolose, sia attraverso il trattamento chimico-fisico che biologico, garantendo in ogni caso che vengano rispettati i limiti allo scarico dei reflui;

RITENUTO di prendere atto delle controdeduzioni espresse dalla Società sul parere di ARPA Lazio, richiamando la Società sulla necessità di consentire alla stessa di disporre di ulteriori elementi certi per rendere efficaci i controlli a cui l'Agenzia stessa è deputata, aggiornando in parte il PdMeC, sulla base delle osservazioni espresse da ARPA Lazio medesima, relativamente:

- alle emissioni in atmosfera;

- al Protocollo di miscelazione in deroga all'art. 187 del D.lgs. 152/06, richiamando la Società medesima al rispetto di quanto rilevato da ARPA Lazio, in modo da definire in via prioritaria:
 - i parametri da misurare;
 - la frequenza ed i tempi di campionamento;
 - i punti di prelievo dei campioni su cui effettuare le misurazioni, tenendo conto dei costi analitici (reagenti e strutture) e dei tempi di esecuzione;
 - le modalità di campionamento (campionamento istantaneo, composito, medio ponderato, manuale, automatico), la scelta delle metodologie analitiche” così come previsto al punto 7) del paragrafo “E. 5.1 Migliori tecniche e tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi” delle MTD di settore.

RILEVATA la necessità che la Società:

- per la caratterizzazione dei terreni e delle acque sotterranee debba fare riferimento alle “Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee”, approvato con Deliberazione n. 14/2017 del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente;
- per la determinazione dei valori delle acque sotterranee si debba attenere alle modalità di campionamento e trattamento dei campioni, come indicate nelle prescrizioni di cui al documento elaborato da IRSA-CNR, riportate nell’Allegato Tecnico al presente provvedimento, costituendone parte essenziale, tenendo conto di quanto contenuto nelle Linee guida di cui al punto precedente;
- adegui il proprio Protocollo di Miscelazione al Protocollo Base di Miscelazione in deroga al comma 1 dell’art. 187 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, che verrà approvato dalla Regione Lazio;
- relativamente ai rifiuti con codice CER a specchio, faccia riferimento al D.L. 20 giugno 2017, convertito in legge n. 123/2017 con modificazioni, art. 9, “Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti”, che ha stabilito che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017», al fine di individuare le concrete modalità operative con cui procedere alla caratterizzazione dei rifiuti ai fini della loro classificazione;

RITENUTI acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 17 bis), comma 3, della L. 241/1990 e s.m.i., delle amministrazioni invitate in conferenza di servizi, che, nei termini e modalità stabilite dall’art. 14-ter commi 6 e 7 della L. 241/1990 e s.m.i., non hanno espresso parere sull’istanza e sulle successive note della Società e/o non hanno presenziato alla conferenza di servizi convocata in sede decisoria;

PRESO ATTO che la Società, così come previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 272 del 13 novembre 2014, ha presentato una Relazione Tecnica dal titolo “Attuazione della Procedura di cui all’Allegato 1 del D.M. n. 272/2014 per la verifica dell’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento”, nella quale, anche richiamando la Circolare del MATTM prot. 0012422/GSB del 17.06.2015, è stato dichiarato che la Società non è tenuta alla presentazione della Relazione di Riferimento, come definita dall’art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, e previsto dall’art. 29 ter, comma 1, lettera m del medesimo D.lgs;

PRESO ATTO che la Società, in quanto in possesso della certificazione ambientale UNI ENISO 14001, dovrà presentare le garanzie finanziarie a favore di questa Regione Lazio di importo pari al 60% di € 1.409.250,00 (unmilionequattrocentonovemiladuecentocinquanta/00), ovvero pari ad € 845.550,00, come previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies e secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009, come modificata in base alla DGR n. 5 del 17/01/2017; tale Deliberazione, infatti, ha stabilito la riduzione degli importi delle garanzie finanziarie dovute, di un importo pari al 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo

2001 (EMAS) e di un importo pari al 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI ENISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento dei diritti istruttori, come risulta dalla copia del Bonifico datato 23.09.2016 emesso a favore della Regione Lazio, che la Società ha trasmesso agli uffici regionali;

RITENUTO, pertanto, di potere procedere al rilascio del provvedimento di riesame dell'A.I.A. di cui alla Determinazione n. B2866 del 30 giugno 2009, rilasciata alla Ditta Giancarlo Gabriele, volturata alla Società Gabriele Group Srl con Determinazione n. G16099 del 12/11/2014 e ss.mm.ii, con le condizioni e i limiti emersi in sede di Conferenza dei Servizi, sulla base delle posizioni e dei pareri favorevoli con prescrizioni raccolti all'interno della stessa dalle Amministrazioni convenute, e, in particolare, con le osservazioni di ARPA Lazio, come sopra riassunte;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, relativamente al procedimento amministrativo di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), rilasciata alla Ditta individuale Giancarlo Gabriele, con Determinazione n. B2866 del 30.06.2009 e ss.mm.ii, volturata alla Società GABRIELE GROUP S.r.l. con Determinazione n. G16099 del 12.11.2014, riguardante l'installazione per l'eliminazione o il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi (categorie IPPC 5.1 e 5.3), sita nel Comune di Patrica (FR), strada ASI, 4/D:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 15 della L.R. 27/98, il progetto composto dagli elaborati tecnici, relazioni e PMeC, di seguito elencati, presentati dalla Società medesima ed aggiornati nel corso della Conferenza dei Servizi e secondo quanto disposto nel punto 2 della richiamata Determinazione n. G11597 16/08/2017 di chiusura del procedimento:

Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA A
A 10	Certificato Camera di Commercio
A 11	Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito
A 12	Certificato del Sistemi di Gestione Ambientale
A 13	Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)
A 14	Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000
A 15	Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000 (inquadramento in area ASI FR)
A 16	Zonizzazione acustica comunale
A 17	Autorizzazioni /Parere idraulico
A 18	Concessioni per derivazione acqua
A 19	Autorizzazione allo scarico delle acque
A 20	Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera
A 21	Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti - (N.4 sub-allegati A21-1, A21-2, A21-3, A21-4)
A 22	Certificato Prevenzione Incendi
A 23	Parere di compatibilità ambientale
A 24	Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali

A 25	Schemi a blocchi
A 26	Altro (da specificare nelle note)
Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA B
B 18	Relazione tecnica dei processi produttivi
B 19	Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica
B 20	Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera
B 21	Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete
B 22	Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti
B 23	Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore
B 24	Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico
B 25	Copia documentazione prevista per la gestione dei rifiuti
B 26	Altro: valutazione impatto emissioni diffuse ed odorigene
B 27	Collaudo tecnico funzionale: relazione delle fasi preliminari al 30.04.2016 (*)
Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA C
C 6	Nuova relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare
C 7	Nuovi schemi a blocchi
C 8	Planimetria <i>modificata</i> dell'approvvigionamento e distribuzione idrica
C 9	Planimetria <i>modificata</i> dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in
C 10	Planimetria <i>modificata</i> delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e
C 11	Planimetria <i>modificata</i> dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti
C 12	Planimetria <i>modificata</i> dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle
Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA D
D 5	Relazione tecnica su dati e modelli meteorologici
D 6	Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
D 7	Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
D 8	Identificazione e quantificazione del rumore e confronto con valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
D 9	Riduzione, recupero ed eliminazione dei rifiuti e verifica di accettabilità (*)
D 10	Analisi energetica per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
D 11	Analisi di rischio per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
D 12	Ulteriori identificazioni degli effetti per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
D 13	Relazione tecnica su analisi opzioni alternative in termini di emissioni e consumi
D 14	Relazione tecnica su analisi opzioni alternative in termini di effetti ambientali
D 15	Altro (da specificare nelle note)
E 3	Descrizione delle modalità di gestione ambientale (*)
E 4	Piano di monitoraggio e controllo

2. di rilasciare, ai sensi del D.lgs 152/2006, art. 29-octies, c. 4, e s.m.i., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale a chiusura del procedimento amministrativo di riesame dell'atto autorizzativo

in carico alla Società GABRIELE GROUP S.r.l., per effetto della Determinazione di voltura n. G16099 del 12.11.2014 della Determinazione n. B2866 del 30.06.2009, rilevando che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, il termine massimo per il successivo riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, è pari a 12 anni, decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento, essendo l'installazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004;

3. di stabilire che la Società dovrà garantire il mantenimento, nel tempo, della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 e a tal fine, con cadenza annuale, dovrà trasmettere alla Regione Lazio la valutazione dell'ente certificatore;
4. di subordinare l'efficacia del presente atto al rilascio, entro 90 giorni dalla data di notifica del presente atto, delle previste garanzie finanziarie per un importo pari al 60% di € 1.409.250,00 (unmilionequattrocentonovemiladuecentocinquanta/00), ovvero pari ad € 845.550,00, come previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies e secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009, come modificata in base alla DGR n. 5 del 17/01/2017, che avranno durata pari a quella stabilita nell'atto medesimo maggiorata di due anni, per un totale di quattordici anni;
5. di autorizzare la Società, e per essa il proprio legale rappresentante pro tempore, all'esercizio dell'installazione di cui trattasi, nelle condizioni attuali, come documentate dalla documentazione tecnica presentata dalla Società ed esaminata in sede di Conferenza dei Servizi, per le tipologie di rifiuto e le relative quantità richiamate nell'allegato "Allegato Tecnico";
6. di allegare al presente provvedimento l'Allegato tecnico, il Piano di Monitoraggio e Controllo, nonché le Appendici I e II, costituite rispettivamente dalla Tavola B19, rev. 1, dal titolo "Planimetria generale dell'Impianto con l'indicazione del punto di approvvigionamento e di distribuzione idrica", nonché dalla Tavola B21, rev. 1, datata novembre 2017, dal titolo "Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica";
7. di richiamare la Società, in particolare, sulla necessità:
 - di aggiornare in parte il PdMeC sulla base delle osservazioni di ARPA Lazio riassunte in premessa, in modo di consentire alla stessa Agenzia di disporre di ulteriori elementi certi per rendere efficaci i controlli di sua competenza, relativamente:
 - alle emissioni in atmosfera;
 - al Protocollo di miscelazione in deroga all'art. 187 del D.lgs. 152/06, in modo da definire in via prioritaria:
 - i parametri da misurare;
 - la frequenza ed i tempi di campionamento;
 - i punti di prelievo dei campioni su cui effettuare le misurazioni, tenendo conto dei costi analitici (reagenti e strutture) e dei tempi di esecuzione;
 - le modalità di campionamento (campionamento istantaneo, composito, medio ponderato, manuale, automatico), la scelta delle metodologie analitiche" così come previsto al punto 7) del paragrafo "E. 5.1 Migliori tecniche e tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi" delle MTD di settore.
 - per la caratterizzazione dei terreni e delle acque sotterranee, di fare riferimento alle "Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee", approvato con Deliberazione n. 14/2017 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;
 - per la determinazione dei valori delle acque sotterranee, di attenersi alle modalità di campionamento e trattamento dei campioni, come indicate nelle prescrizioni di cui al

documento elaborato da IRSA-CNR, riportate nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, costituendone parte essenziale, tenendo conto di quanto contenuto nelle Linee guida di cui al punto precedente;

- di adeguare il proprio Protocollo di Miscelazione al Protocollo Base di Miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, che verrà approvato dalla Regione Lazio;
 - relativamente ai rifiuti con codice CER a specchio, di fare riferimento al D.L. 20 giugno 2017, convertito in legge n. 123/2017 con modificazioni, art. 9, "Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti", che ha stabilito che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017», al fine di individuare le concrete modalità operative con cui procedere alla caratterizzazione dei rifiuti ai fini della loro classificazione;
8. di prescrivere alla Società di osservare le condizioni tutte richiamate nell'Allegato tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo, che insieme alle Appendici I, II, III e IV costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, in modo da garantire l'esclusione di conseguenze nocive o pericolose per la salute dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente;
9. di dare atto che rimane salva la possibilità per l'Amministrazione regionale di apportare eventuali modifiche o aggiornamenti al presente atto autorizzativo, sulla base di successive prescrizioni tecniche definitive di Arpa Lazio di cui all'art. 29-quater comma 3;
10. di stabilire che il mancato rispetto di quanto riportato nel presente atto ed in particolare nel Piano di Monitoraggio di cui ai punti precedenti, relativamente alle attività di competenza della Società Sibilla S.r.l., costituirà l'avvio delle procedure di cui all'art. 29-decies, comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente atto è adottato ai sensi dell'art. 29-sexies del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non esonera la Società GABRIELE GROUP S.r.l., dall'acquisizione eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata.

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione, nonché i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente atto, sono tutti depositati presso gli Uffici della Direzione regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti, siti in via del Giorgione 129 – 00145 Roma, al fine della consultazione da parte del pubblico;

Copia della documentazione tecnica, opportunamente timbrata e siglata dall'Area Rifiuti della Regione Lazio, sarà consegnata alla Società GABRIELE GROUP S.r.l. per le attività di competenza e dovrà, dalla stessa, essere messa a disposizione degli Enti di controllo a semplice richiesta.

La Società GABRIELE GROUP S.r.l. è tenuta a corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art.33, comma 3bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 6 marzo 2017, n. 58, il pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall'art.29-decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

, il pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall'art.29-decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Regionale, qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Entro 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento la Società dovrà presentare in originale il permanere dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società GABRIELE GROUP S.r.l., trasmesso alla provincia di Frosinone, al Comune di Patrica, alla A.S.L. di Frosinone Distretto B, servizio S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L., ad ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Frosinone, alle altre Aree Regionali coinvolte nel procedimento, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale

(ing. Flaminia Tosini)